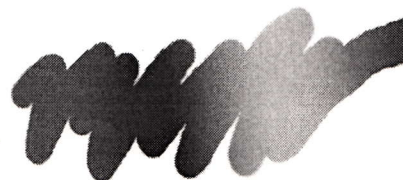




I.I.S. BODONI-PARAVIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GRAFICA E COMUNICAZIONE,
FOTOGRAFIA, PRODUZIONE AUDIO-VIDEO e GRAFICA MULTIMEDIALE

10154 Torino - Via Ponchielli, 56 - Tel. 011 2481486 - Fax 011 2485431
bopa@bodoniparavia.it - www.bodoniparavia.it
Cod. Fisc. 80093460014 - Cod. scuola TOIS01300N



A tutto il personale femminile in età fertile

Oggetto : INFORMATIVA SULLE MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE A TUTELA DELLO STATO DI GRAVIDANZA IN AMBIENTE DI LAVORO

In ambito lavorativo, lo stato di gravidanza è una particolare condizione della vita femminile che richiede una particolare attenzione a tutela della salute della donna e del nascituro.

La normativa attuale, **D.L. 151/01**, prevede una serie misure di prevenzione che riguardano la variazione delle mansioni svolte o se ciò non è possibile l'astensione anticipata e/o posticipata dal lavoro.

Le **misure ordinarie di tutela** delle lavoratrici madri prevedono un congedo di maternità (art. 16) della durata di 5 mesi complessivi all'interno dei quali è vietato adibire al lavoro le donne. Questo congedo di maternità è suddiviso in due periodi, quello di pre-parto e quello di post-parto:

	Periodo base di astensione dal lavoro art. 16 : - è vietato adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e durante i 3 mesi dopo il parto.
	I giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
	Flessibilità del congedo di maternità art. 20 : - le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto: in questo caso un medico deve attestare che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

A queste si affiancano delle **Misure particolari di tutela**, che vengono applicate nel caso in cui l'attività di lavoro espone la lavoratrice a rischi che possono pregiudicare il suo stato di salute o quella del nascituro e nel caso in cui non è possibile modificare le attività di lavoro. Queste misure estendono il periodo di astensione dal lavoro a tutto il periodo di gravidanza fino a sette mesi dopo il parto:

Queste misure particolari di tutela, viste come astensione dal lavoro, vengono applicate se all'interno della organizzazione del lavoro non si possono individuare misure alternative.

Affinché il Datore di lavoro possa attuare le misure di prevenzione più adatte alla lavoratrice è necessario che lo stesso sia informato in modo tempestivo sullo stato di gravidanza, tramite documentazione medica.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione rimane a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni.

Responsabile SPP

Rocco VENTRICE



Il Dirigente Scolastico

Elena Maria GARRONE

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Elena Maria Garrone', written over the printed name and partially overlapping the circular stamp.